

UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA

Comuni di: Issiglio – Val di Chy – Valchiusa

Via Provinciale Valchiusella, 10 - 10039 VAL DI CHY (Città Metropolitana di Torino)

Tel 0125.783141 - Fax 0125.783320 - e-mail: tecnico@unionevalchiusella.it - pec: unionevalchiusella@pec.it

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO E PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. ___ del ___/___/_____

ARTICOLO 1. ISTITUZIONE

1. La “Commissione Locale per il paesaggio”, di seguito denominata per brevità “*Commissione*”, è l’organo collegiale tecnico – consultivo, incaricato di esprimere i pareri previsti dall’art. 148, comma 3 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;
2. la *Commissione* è istituita dall’Unione di Comuni montani Valchiusella ai sensi dell’art. 148 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. e dell’art. 4 della Legge regionale 01 dicembre 2008, n. 32 e s.m.i.;
3. la *Commissione* può essere gestita in forma associata mediante apposita convenzione stipulata con ogni singolo Comune aderente, ai sensi dell’art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., senza che ciò comporti modifica al presente Regolamento.

ARTICOLO 2. COMPOSIZIONE

1. La *Commissione* deve garantire un adeguato livello di competenza tecnico – scientifica e, ai sensi dell’art. 148, comma 2, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. e deve essere composta da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio;
2. la *Commissione* è composta da cinque componenti con competenze tecnico-scientifiche e devono essere in possesso di:
 - a. laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell’architettura, al restauro e al recupero dei beni architettonici e culturali, alla pianificazione e alla gestione territoriale e paesaggistica, alla progettazione edilizia urbanistica ed ambientale, alle scienze agrarie, forestali, geologiche e alla gestione del patrimonio naturale;
 - b. diploma di scuola secondaria di secondo grado attinente alle discipline di cui alla lettera a) e iscrizione al relativo albo professionale, nonché di un attestato di partecipazione ad un corso di specializzazione in materia di paesaggio riconosciuto dalla Regione Piemonte, secondo le modalità stabilite dalla Giunta Regionale;
 - c. diploma di scuola secondaria di secondo grado ed una dimostrabile, qualificata e pluriennale esperienza maturata alle dipendenze della pubblica amministrazione nello svolgimento di funzioni attinenti alle discipline di cui alla lettera a);
3. i componenti devono rappresentare una pluralità delle competenze elencate al comma 1 del presente articolo, e aver maturato una dimostrabile esperienza almeno triennale, nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente addetto in settore rientrante nella tutela del paesaggio;
4. il possesso dei requisiti riportati nei punti precedenti, nonché gli ulteriori titoli professionali attinenti alla tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici dovranno risultare dal *curriculum vitae*.

ARTICOLO 3. NOMINA DURATA E COMPENSI

1. La scelta dei componenti avviene con la valutazione delle candidature presentate a seguito della pubblicazione di apposito Avviso pubblico, sulla base dei requisiti indicati all’art. 2 nel rispetto dell’art. 4 della Legge regionale 01 dicembre 2008, n. 32 e s.m.i., e della comparazione dei *curriculum vitae* nel rispetto delle norme vigenti in materia di incompatibilità;
2. il numero complessivo dei componenti la commissione di cui alle lettere b) e c) del punto 2 del precedente articolo 2. non può essere superiore a due;
3. la nomina dei componenti avviene con deliberazione della Giunta dell’Unione, previa la consultazione dei Sindaci dei Comuni aderenti alla gestione convenzionata della *Commissione*, acquisita con la convocazione di apposita conferenza dei Sindaci medesimi;
4. il provvedimento di nomina:
 - a. deve dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati scelti con i requisiti indicati all’art. 2 e devono essere specificate le competenze rappresentate in considerazione dei beni paesaggistici e delle componenti paesaggistiche che contraddistinguono i territori di competenza e deve essere verificato che almeno tre dei componenti siano in possesso di laurea magistrale, di

- secondo livello o di vecchio ordinamento attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali;
- b. deve riportare, con riferimento ai disposti dell'art. 4, comma 5 della Legge regionale 01 dicembre 2008, n. 32 e s.m.i., l'avvenuta verifica dell'insussistenza di precedenti incarichi nell'ambito della medesima *Commissione* che, sommati alla durata del nuovo mandato, configurino un periodo superiore a dieci anni consecutivi del mandato;
 - c. deve certificare il rispetto dei criteri e il possesso dei requisiti indicati in Legge attraverso la compilazione della scheda di certificazione dei requisiti della *Commissione* di cui all'allegato B) della D.G.R. 22 dicembre 2020, n. 2-2640;
5. ai sensi dell'art. 4, comma 5 della Legge regionale 01 dicembre 2008, n. 32 e s.m.i. la *Commissione* dura in carica per un periodo di cinque anni dalla data di eseguibilità del provvedimento di nomina della stessa e s'intende prorogata sino alla nomina della nuova *Commissione* che, comunque, deve avvenire entro novanta giorni dalla data di scadenza. Il mandato dei componenti della *Commissione* è rinnovabile per una sola volta e per non più di dieci anni consecutivi;
 6. i componenti possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione formale all'Unione di Comuni montani Valchiusella;
 7. i componenti dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività del provvedimento. I componenti sostituiti restano in carica sino alla scadenza naturale della *Commissione*;
 8. ai sensi dell'art. 183, comma 3 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. la partecipazione alla *Commissione* è gratuita, salvo eventuale rimborso per trasferte, sopralluoghi, indagini conoscitive e supplementari necessarie per esprimere il parere di competenza, preventivamente concordate con l'Unione di Comuni montani Valchiusella;
 9. i rimborsi di cui al punto precedente sono a carico dei Comuni nel cui territorio ricade l'intervento per il quale la *Commissione* si deve esprimere.

ARTICOLO 5. CASI DI INCOMPATIBILITA'

1. La carica di membro della *Commissione* è incompatibile con quella di membro della Commissione Edilizia, di altre Commissioni comunali dell'Unione di Comuni montani Valchiusella operanti nel settore urbanistico – edilizio;
2. sono parimenti incompatibili gli Amministratori e i tecnici dipendenti dell'Unione di Comuni montani Valchiusella e degli Enti convenzionati per il funzionamento in forma associata della *Commissione*;
3. i componenti della *Commissione* devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione e al giudizio di interventi riguardanti interessi propri, del coniuge o di loro parenti o affini fino al quarto grado; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel parere rilasciato dalla stessa *Commissione*.

ARTICOLO 6. CASI DI DECADENZA

1. Le incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 5, ancorché insorte o compiute successivamente alla nomina, determinano la decadenza della condizione di componente la *Commissione*;
2. l'ingiustificata assenza da più di tre riunioni consecutive determina la decadenza del componente, pronunciata con apposito provvedimento da parte del Presidente dell'Unione di Comuni montani Valchiusella;
3. i componenti decaduti devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di emanazione del provvedimento. I componenti sostituiti durante il mandato restano in carica sino alla scadenza della *Commissione*.

ARTICOLO 7. COMPETENZE

1. La *Commissione* esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza del progettato intervento con le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato;
2. la *Commissione* esprime parere obbligatorio nei casi previsti dall'art. 3 della Legge regionale 01 dicembre 2008, n. 32 e s.m.i. sulle pratiche relative a interventi che necessitano dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 e 147 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;
3. ai sensi dell'art. 11, comma 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 nel procedimento autorizzatorio semplificato non è obbligatorio il parere delle Commissioni locali per il paesaggio, salvo quanto diversamente disposto dalle Leggi regionali;
4. la *Commissione* esprime parere vincolante ai sensi dell'art. 49, comma 7 della Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i. relativamente agli interventi ricadenti su aree su aree o immobili che nelle prescrizioni del PRG sono definiti di interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario ai sensi dell'articolo 24, ove non sussistono vincoli che richiedano l'autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;
5. la *Commissione* può:
 - a) chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa;
 - b) effettuare sopralluoghi per verificare la reale situazione dei luoghi, in particolare qualora le rappresentazioni grafiche prodotte siano scarse e/o i progettisti per l'illustrazione del progettato intervento;
 - c) convocare e sentire il/i richiedente/i e/o il/i progettista/i per l'illustrazione del progettato intervento;
 - d) attivare canali di consultazione e confronto con la Commissione Regionale e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio territorialmente competente.

ARTICOLO 8. FUNZIONAMENTO

1. La *Commissione*, nella sua prima seduta, elegge a maggioranza dei presenti il proprio Presidente e il Vice Presidente nelle sedute successive. In caso di assenza di entrambi, assume la funzione di Presidente supplente il membro più anziano di età presente all'apertura di ogni seduta;
2. la *Commissione*, in accordo con il Presidente della stessa, è convocata dal Responsabile del Procedimento Paesaggistico dell'Unione di Comuni montani Valchiusella e si riunisce, di norma, in videoconferenza con modalità sincrona, in tempi tali da permettere il rispetto dei termini stabiliti dalla Legge in materia procedimentale;
3. le sedute della *Commissione* non sono pubbliche e sono valide con l'intervento di almeno tre componenti;
4. la *Commissione* decide a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto; in caso di parità di voto prevale il voto espresso dal Presidente della seduta;
5. la *Commissione* deve sempre motivare il parere nel caso in cui questi sia negativo, anche in relazione alle risultanze dell'istruttoria;
6. il Responsabile del Procedimento Paesaggistico dell'Unione di Comuni montani Valchiusella assiste alle sedute della *Commissione* e svolge la funzione di Segretario verbalizzante;
7. il Segretario verbalizzante redige il verbale della seduta che deve indicare il luogo e la data della riunione, il numero e i nominativi dei presenti, il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento trattato, il parere espresso, la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori, l'esito della votazione e, su richiesta dei componenti, eventuali dichiarazioni di voto;
8. il verbale è firmato, anche digitalmente, dal Segretario verbalizzante e da tutti i componenti presenti. Dei verbali delle sedute della *Commissione* deve essere tenuto apposito registro.

ARTICOLO 9. ISTRUTTORIA E TERMINI DEL PROCEDIMENTO

1. Ogni singolo Comune, attraverso proprio personale, istruisce i procedimenti, provvede ove necessario a chiedere le opportune integrazioni, le sottopone alla *Commissione*, predispone la relazione tecnica

illustrativa da trasmettere, assieme alla documentazione presentata, alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino dando nel contempo comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia;

2. successivamente alla trasmissione alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio trovano applicazione i commi 8, 9, 10 dell'art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;
3. il Responsabile del Procedimento cura l'istruttoria entro i termini previsti dall'art. 146, comma 7 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;
4. la *Commissione* è tenuta ad esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione e, nel caso sia necessario un supplemento di istruttorie, non oltre la successiva seduta utile;
5. relativamente al parere previsto dall'art. 49 della Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 la *Commissione* è tenuta ad esprimersi entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza;
6. la richiesta di integrazioni e/o rielaborazioni sospende i termini del procedimento ai sensi dell'art. 2, comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che riprendono a decorrere dalla data di ricezione delle medesime.

ARTICOLO 10. SEDUTE DELLA COMMISSIONE

1. È definita "videoconferenza con modalità sincrona" la seduta della *Commissione* che si svolge online tramite piattaforma audio-video. I componenti, dislocati in luoghi differenti, interagiscono in tempo reale garantendo la simultaneità delle interazioni;
2. la convocazione comprende il link di accesso alla piattaforma utilizzata;
3. la partecipazione a distanza delle sedute presuppone la disponibilità da parte dei componenti di strumenti telematici idonei a garantire:
 - a) il collegamento simultaneo tra tutti i componenti;
 - b) la segretezza della seduta;
 - c) l'identificazione dei componenti;
 - d) la reciproca percezione audiovisiva;
 - e) la condivisione e visione dei progetti oggetto di trattazione;
 - f) la discussione, l'intervento e la formulazione del parere;
4. è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di riportate al comma 3 del presente articolo e, in ogni caso, l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della seduta;
5. il Responsabile del Procedimento Paesaggistico dell'Unione di Comuni montani Valchiusella prende parte alla seduta dalla sede istituzionale dell'Ente;
6. qualora vi siano problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento da parte di uno o più componenti, si darà ugualmente corso alla seduta, se il numero legale è comunque garantito, e saranno considerati assenti. Il/i componente/i impossibilitato/i a collegarsi in videoconferenza. Qualora il numero legale non fosse garantito la *Commissione* dovrà essere convocata nuovamente.

ARTICOLO 11. NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.